

ASSOCIAZIONE DOTTORI IN AGRARIA E FORESTALI DELLA SARDEGNA

STATUTO


ART. 1 - E' costituita l'Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della Regione Sardegna, in breve denominabile "Associazione Dottori in Agraria e Forestali della Sardegna" in sigla "A.D.A.F. - Sardegna.

L'Associazione è apartitica, senza fini di lucro, aderisce alla "Federazione Italiana dei Dottori in Agraria e Forestali" (FIDAF) con sede in Via Livenza n 6 a Roma (CAP 00198) e può aderire ad altre Associazioni o Raggruppamenti Professionali.

La sede dell'Associazione è in Villacidro (VS) , c/o la Consulnet S.r.l. Z.I. strada A.

Il logo dell'Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della Regione Sardegna è

ASSOCIAZIONE DOTTORI IN AGRARIA E FORESTALI DELLA SARDEGNA



ART. 2 – Scopi dell'associazione

L'Associazione unisce in spirito di colleganza la categoria dei laureati in Scienze Agrarie e Forestali ed ha come oggetto principale quello di assistere i propri Soci perseguendo i seguenti scopi:

- contribuire al progresso dell'agricoltura, con le forze della tecnica che essa raccoglie e tutela, nel rispetto e nel miglioramento dell'ambiente naturale, mediante iniziative proprie o congiunte con organismi pubblici, privati, professionali ed enti di ricerca;
- promuovere la tutela e l'affermazione dei ruoli del Dottore in Scienze Agrarie e Forestali in ambito professionale, sia nel settore pubblico che nel privato;
- favorire iniziative culturali, professionali e divulgative per un aggiornamento della formazione tecnico-agricola degli associati e del mondo rurale in generale;
- concorrere con le Istituzioni pubbliche e private, per l'attuazione di programmi, studi, indagini e per tutto quanto attiene lo sviluppo agricolo e l'assetto del territorio;
- studiare le questioni economiche, tecniche, e culturali miranti alla intensificazione dell'agricoltura, della forestazione, della zootecnia e dell'industria agraria;
- ottenere la presenza della categoria nei processi decisionali con posizioni di rappresentanza, conformi alla preparazione tecnico scientifica dei Soci in organismi, commissioni, comitati pubblici e privati, promuovendo la partecipazione della categoria all'atto della programmazione ai diversi livelli istituzionali;
- sviluppare l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei Soci e organizzare iniziative propedeutiche ai giovani laureati nell'avviamento alla professione e nel perfezionamento degli studi;
- organizzare, gestire e coordinare corsi di Formazione Professionale, workshop, seminari, viaggi studio e quant'altro ritenuto necessario alla crescita professionale dei propri associati e del mondo agricolo in generale;



- realizzare iniziative editoriali, tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica.
- intensificare i contatti e lo scambio di esperienze maturate nell'ambito delle professionalità degli Associati;
- incoraggiare la stipulazione di accordi con Associazioni di altre categorie per migliorare lo svolgimento delle attività professionali dei Soci;
- partecipare alle iniziative volte ad incrementare l'incisività dell'istruzione professionale nel comparto agrario e forestale e nell'ambito della tutela dell'ambiente;
- collaborare, su richiesta dei Soci, alla predisposizione di capitoli tipo e contratti collettivi;
- effettuare, su richiesta delle parti, opera di conciliazione nei rapporti di lavoro;
- attuare qualsiasi altra attività ritenuta utile per la realizzazione degli obiettivi statutari;
- amministrare sovvenzioni, fondi e contributi per il conferimento di premi e borse di studio;
- organizzazione seminari, incontri di studio, convegni e viaggi di istruzione;
- ricevere contributi finanziari, pubblici e privati, per la realizzazione dei fini statutari.

ART. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 – Iscrizione

Possono aderire all'Associazione i laureati delle Facoltà di Scienze Agrarie e/o Scienze Forestali, di titolo equipollente conseguito all'Estero, indipendentemente dall'iscrizione nei relativi albi professionali della regione Sardegna.

Il richiedente, all'atto di ammissione ad Associato, deve essere in possesso dei requisiti sotto riportati:

Soci effettivi

- possedere una laurea conseguita presso una Facoltà di Scienze Agrarie e/o Scienze Forestali delle Università italiane, o un titolo riconosciuto equipollente dallo Stato Italiano.
- essere di buona condotta morale;
- non avere carichi pendenti con l'autorità giudiziaria;
- accettare le norme del presente Statuto;

La richiesta di adesione va sottoposta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, con l'indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglienza della domanda ed iscrive il richiedente nel libro dei soci. L'eventuale rifiuto deve essere motivato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 5 - Soci

I soci ordinari sono tenuti al pagamento delle quote associative ed hanno diritto di voto.

Inoltre, l'Assemblea, su proposta del Consiglio o di un terzo degli Associati, può nominare Associato "ad honorem" colui che, per meriti insigni, è degno di essere annoverato permanentemente tra gli Associati. La nomina è approvata dall'Assemblea degli Associati con voto favorevole di almeno i due terzi, sia presenti che rappresentati.

Sono costituite le categorie dei soci:

- ordinari
- studenti (iscritti ai corsi di laurea delle Facoltà di Agraria o corsi di laurea equipollenti);








- aggregati (rappresentanti di altre associazioni professionali, docenti delle Facoltà di Scienze Agrarie e/o Scienze Forestali, nonché le personalità di chiara fama nel settore agrario, ed altre figure deliberate dal Consiglio) con il diritto di partecipare alle Assemblee, ma senza poter esprimere voto deliberativo;
- onorari.

Il Consiglio stabilisce, con apposite disposizioni, le modalità di adesione per studenti ed aggregati.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che è fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il quindici aprile di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte.

I soci, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che sono esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per i Soci.

La quota annuale di iscrizione per gli studenti ed i Soci aggregati è ridotta rispetto a quella fissata per i Soci effettivi.

ART. 6 – Esonero della responsabilità:

L'atto dell'iscrizione del socio comporta espressamente l'esonero dell'Associazione da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.


ART. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni presentate con lettera. Le dimissioni non esonerano il socio dagli impegni assunti, cioè dal pagamento delle quote arretrate e di quella dell'anno in cui vengono rassegnate le dimissioni;
- espulsione deliberata per gravi motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;
- la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione
- la morosità nel pagamento della quota sociale per più di due anni consecutivi .
- Il socio espulso per morosità può rientrare nell'Associazione pagando tutte le quote arretrate;
- il socio, a suo tempo radiato, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla radiazione, e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo.
- I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione.

ART. 8 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere
- e) il Collegio dei Probiviri



gm
\$
e

AMP

Lu. O. O.

ART. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea, costituita da tutti i soci effettivi dell'Associazione, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, non oltre il 30 aprile in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.

L'avviso di convocazione, spedito per via telematica, (PEC) è spedito almeno sette giorni prima e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata per delega, la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, indetta anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Gli associati che non possono intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da un associato.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e non può disporre di più di una delega.

L'Assemblea decide a maggioranza dei votanti.

ART. 10 - L'Assemblea degli Associati è convocata, di norma, per i seguenti oggetti:

- elezione dei membri del Consiglio Direttivo del Collegio dei probiviri che durano in carica quattro;
- la votazione segreta è obbligatoria per l'elezione alle cariche sociali.
- deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione
- relazione finanziaria ed approvazione del rendiconto di gestione; bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- esame di relazioni tecniche ed economico-finanziarie, nonché degli elaborati del Consiglio Direttivo;
- approvazione della proposta fatta dal Consiglio Direttivo relativa all'importo della quota associativa annuale da corrispondersi dagli iscritti o di altri oneri da versare da parte degli Associati;
- su questioni particolari o per modifiche di Statuto i Soci possono essere chiamati a votare con referendum scritto. Il referendum oltre che dal Consiglio Direttivo può essere indetto su richiesta di un terzo dei Soci.

ART. 10 – Composizione e durata del Consiglio Direttivo

Il primo Consiglio costituente la A.D.A.F. Sardegna si compone di 5 membri, eletti tra i soci fondatori costituenti l'Associazione ed avrà la durata di cinque anni. A decorrere dal secondo mandato il numero di componenti il Consiglio Direttivo sarà pari a sette e la durata sarà pari a quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione in base al criterio della chiamata dei primi non eletti o, ad esaurimento, per cooptazione su proposta del Comitato esecutivo.


Eccezionalmente in caso di dimissioni durante il primo mandato la sostituzione avverrà tra i soci fondatori.

Il Consiglio elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed un altro membro, che insieme costituiscono il Comitato esecutivo.

Il Consiglio ha i seguenti compiti: indica al Comitato esecutivo le linee operative secondo i deliberati dell'Assemblea; delibera sui rendiconti di gestione da sottoporre alle Assemblee; approva i regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno cinque consiglieri, eccezion fatta per il primo mandato in cui è sufficiente la richiesta di tre consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri.



Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.

Per le convocazioni si procederà telematicamente (PEC) alla comunicazione diretta ai consiglieri con specificazione dell'ordine del giorno.

Il consigliere decade dal suo incarico dopo tre assenze consecutive non giustificate.

Le decisioni del Consiglio sono valide quale che sia il numero dei votanti e vengono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente e in caso di votazione segreta la parità di voti implica il rigetto della proposta.

ART. 11 – Funzioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione

- cura il conseguimento dei fini statutari secondo le deliberazioni dell'Assemblea;
- il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un vice Presidente e il Segretario ed il Tesoriere.
- amministra i proventi dell'Associazione e delibera lo schema di bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sulle convocazioni delle Assemblee dei Soci e sulle proposte dell'Assemblea;
- ratifica l'ammissione dei nuovi soci;
- propone la quota annuale da corrispondersi dagli iscritti in relazione alle spese occorrenti per la vita dell'Associazione, e concorda con le Associazioni aderenti e con quelle alle quali aderisce l'Associazione, i contributi da riscuotere o da versare;
- delibera provvedimenti disciplinari;
- esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea riferendone alla medesima per la ratifica nella sua riunione più prossima;
- nomina i Delegati all'Assemblea della Federazione Nazionale dei Dottori in Scienze Agrarie ed a quella della Federazione Regionale eventualmente costituita o di altri Enti ai quali l'Associazione abbia aderito;
- di adempiere alle altre attribuzioni previste dalla legislazione, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità regionali o nazionali;
- essendo prevista tra le attività dell'Associazione la possibilità di ricevere contributi finanziari per la realizzazione dei fini statutari, il Consiglio Direttivo deve regolarizzarli con specifici contratti sottoscritti dai contraenti con l'indicazione delle destinazioni e la ripartizione dei rispettivi oneri.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è l'organo che attua le linee operative dell'Associazione, con ampi poteri di iniziativa, ivi compresa la costituzione di commissioni con incarichi specifici.

Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e le sue decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'assenza non giustificata ad almeno tre riunioni consecutive comporta la decadenza dall'incarico di membro del Comitato esecutivo.

In caso di decadenza o di dimissioni, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del membro decaduto o dimissionario.

ART. 12 Funzioni delle cariche elette dal Consiglio Direttivo

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e stabilisce l'ordine del giorno e le presiede.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed adempie alle funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto o che gli sono delegate dai competenti Organi sociali.

In caso di sua assenza prolungata o di impedimento per malattia, lo sostituisce il vice Presidente espressamente da lui delegato.



gm
f
g

g

luc. e. o.

Può contrarre prestiti a breve, ha la facoltà di riscuotere e rilasciare quietanza per conto dell'Associazione ed ha la firma sui conti correnti intestati all'Associazione, sia bancari che postali e congiuntamente con il Tesoriere sugli atti amministrativi.

Il Vice Presidente integra il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, potendo agire anche in sua vece per delega.

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nell'esercizio delle loro funzioni, compila e cura la tenuta dei verbali e della corrispondenza, ha la delega per la firma della corrispondenza ordinaria, attendendo particolarmente alla regolarità delle convocazioni.

Conserva tutti gli atti dell'Associazione, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali.

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, redige il conto consuntivo ed il bilancio di previsione da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea, previo esame ed approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare al Tesoriere la firma sui conti correnti postali e bancari.

ART. 13 Retribuzione cariche

Le cariche elettive sono a titolo gratuito .

È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

Possono essere rimborsate solo le spese, autorizzate, sostenute nell'espletamento dei compiti loro affidati, se richieste entro l'esercizio finanziario in cui sono state sostenute.

ART. 14 - Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri si compone almeno di tre membri forniti di particolari doti di moralità e di esperienza umana e professionale.

Al Collegio dei probiviri spetta di dirimere con funzione arbitrale ogni vertenza tra i soci e gli organi dell'Associazione, nonché tra gli organi stessi e le persone che li compongono.

Assicura il suo intervento quando il comportamento professionale e morale dei soci rechi danno al prestigio dell'Associazione proponendo al Consiglio anche motivate sanzioni, che possono arrivare all'espulsione del socio, in tal caso con voto unanime.

Al Collegio dei probiviri può essere richiesto di un parere sull'ammissibilità dei nuovi soci.

Il Presidente del Collegio dei probiviri può partecipare alle riunioni di Consiglio con voto consultivo.

ART. 15 – Cumulo delle cariche

E' ammesso il cumulo delle cariche dell'Associazione e quelle degli Ordini dei rispettivi albi professionali.

ART. 16 – durata esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività.



ART. 17 –Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio dell'Associazione ha la facoltà:

- di censurare il Socio che trasgredisca i propri doveri professionali e morali o turbi lo svolgimento dell'attività associativa approvata dall'Assemblea. la censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata;
- di sospendere dall'esercizio dei diritti sociali il Socio che sia recidivo nelle mancanze di cui al comma precedente
- espellere il socio che trasgredisce ai propri doveri professionali e morali nell'esercizio delle sue attività tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione; se il Socio è iscritto ad un albo professionale il Consiglio Direttivo può segnalarne all'Ordine i motivi dell'espulsione;

I provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare le proprie contro deduzioni entro un termine congruo fissato, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione.

ART. 18 - Proventi dell'Associazione

I proventi dell'Associazione sono costituiti dalle quote sociali, da sovvenzioni, fondi, contributi, donazioni, lasciti, interessi attivi su depositi bancari e postali.

Il Presidente ha i poteri di ordinaria amministrazione con firma singola.

In caso di impedimento o di mancanza del Presidente i poteri di ordinaria amministrazione sono esercitati dal vice Presidente con firma abbinata a quella del Tesoriere.

ART. 19 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla quota associativa versata dai singoli soci e da eventuali contributi ordinari e straordinari;
- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- da beni mobili ed immobili che, a titolo gratuito o a titolo oneroso, sono pervenuti all'Associazione.

ART. 20 - Uso dei risultati di gestione -

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali;

E possibile la creazioni di fondi a specifica destinazione purché in linea con gli scopi statutari.

Art. 21 – Norme elettorali

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente. Le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. Ogni socio potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei membri costituenti il Consiglio Direttivo da eleggere. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa. Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa. Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.



ART. 22 - Modifiche dello statuto

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio dell'Associazione per iscritto e approvate dall'Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 degli Associati presenti.

ART. 23 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea, appositamente convocata, con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta degli Associati in regola con il versamento delle quote sociali.

In caso di approvazione dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina un Collegio di tre o più liquidatori che provvedono agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione.

La devoluzione del patrimonio, residuo dalla liquidazione dell'Associazione è destinato ad altra Associazione dei Laureati in Scienze Agrarie e Forestali.

In mancanza di tale indicazione il patrimonio dell'Associazione passa ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità senza scopo di lucro.

Art. 24 – Norme finali

Il presente Statuto, approvato a Oristano il 05/10/2017, entra immediatamente in vigore. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi dello stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.

Mario Cutareo Oristano

Roberto

Art. 24

Lelece d'Oristano

Roberto

Giorgia Marongiu